

STATUTO

OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELBUONO PA VIA LARGO 18
APRILE 6

Numero REA: PA - 320574

Codice fiscale: 06430350824

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-06-2015 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1 E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Castelbuono la Società Cooperativa denominata **"OASI società cooperativa sociale"**.

1.2 La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. La società aderirà ad una associazione di cooperative.

1.3 La società ha sede nel Comune di Castelbuono all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

1.4 Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro;

3.2 Suo fine é il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio – sanitari educativi.
- lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi indicate al successivo art. 4, , finalizzate all'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate ai sensi dell'art.1, lett. b) della legge 381/91.

3.3 La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

3.4 La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

3.5 La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.

3.6 La Cooperativa può operare in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni

economiche, sociali e professionali. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

3.7 A norma della legge 142/01 e successive modificazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

3.8 La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 La cooperativa si propone in particolare con fine mutualistico e senza fine speculativo di fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini servizi ed attività educative, socio-educative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi, attività finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale ed in particolare all'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiati di cui alla legge 381/91.

4.2 Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

4.2.1 Per quanto riguarda il punto A, la cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in

genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

- Fornire ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini, servizi di attività socio educative, sanitarie, socio ricreative, motorie, assistenziali e ausiliarie di supporto ai servizi specificati;
- Gestione di residenze protette, comunità terapeutiche e strutture sanitarie in generale;
- Gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure presentino disturbi fisici o psichici;
- gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle comunità locali in cui opera, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e più completa emancipazione ed integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, nonché progettare, costruire, organizzare e gestire strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;
- aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali;
- gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;
- gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi rivolti alla comunità in generale;

- organizzare seminari di informazione e divulgazione di ricerche effettuate nei vari settori i cui la cooperativa opera, sia propri sia di organismi similari; promuovere iniziative di carattere sociale; culturale e ricreativo connesse con le attività principali;

- contribuire alle iniziative degli Enti locali (Regione, Province, Comuni) tendenti a sviluppare nel territorio le attività socio sanitarie ed educative relative agli adulti, alle persone svantaggiate, agli anziani autosufficienti e non.

4.2.2 Per quanto riguarda il punto B la cooperativa potrà svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, quali:

- trasformazione e valorizzazione produttiva di terreni concessi da privati, enti locali, nazionali e sovranazionali, disponibili su tutto il territorio nazionale;
- attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari, prodotti in proprio o di terzi;
- Servizi e gestione di impianti di trasformazione (piccole industrie alimentari e artigianali, frantoi, etc) di prodotti agroalimentari e di prodotti di uso quotidiano;
- lavorazioni agricole a favore dei soci e di terzi;
- attività di manutenzione del verde pubblico e privato;
- servizi boschivi, tutela, valorizzazione e commercializzazione di prodotti silvocolturali;
- servizi ambientali di rimessa, drenaggio, pulizia e manutenzione di terreni,

argini fluviali e lagunali, strade poderali, comunali, provinciali, nazionali;

- gestione di dighe, laghi e consorzi di bonifica;

- attività di itticoltura, elicotura, pesca, pescaturismo, subacquea e servizi connessi;

- attività di allevamento zootecniche e altre attività connesse.

- svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole o forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o vivaistiche comprese le attività di trasformazione e commercializzazione connesse;

- Attività di ricerca su specie vegetali ed animali in collaborazione con enti pubblici e privati;

- Gestione di parchi e riserve e loro creazione per il ripopolamento di specie animali e vegetali;

- attività di abbigliamento e sartoria in genere;

- pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;

- gestione banche dati;

- archiviazione dati e videoscrittura;

- organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;

- agenzia viaggio e turismo sociale;

- consegne e ritiri a domicilio;

- servizi di telemarketing, ed indagine di mercato di prodotti di rilevanza territoriale;

- gestione circoli sociali e ricreativi;

- commercio di qualunque tipologia di prodotto;
- gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli, caravan, camper ed autorimesse;
- call center;
- gestione magazzini;
- gestione eventi musicali, manifestazioni turistiche e animative, folkloristiche, sportive.
- attività nel settore dell'alimentazione, quali gelaterie, rosticcerie, kebab, gastronomie, panifici, etc;
- attività nel settore artigianale, quali fabbri, falegnami, vetrai, elettricista, idraulico, muratore, etc e attività commerciali connesse.
- attività di servizi alla persona, quali acconciatori, estetisti, massaggiatori e attività del benessere, tatuatori e piercing, etc;
- produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;
- ristrutturazione e manutenzione di fabbricati e di strutture edili in genere;
- Installazione, riparazione e manutenzione d'impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento ad uso civile ed industriale;
- Pulizie civili ed industriali: progettazione, gestione ed erogazione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione civili ed industriali in strade, in edifici pubblici e/o privati, quali uffici, industrie, magazzini, immobili commerciali e terziari in genere, strutture ospedaliere sanitarie e socioassistenziali, scuole, alberghi, convitti, caserme etc nonché relativi a beni di natura storica, artistica ed archeologica, pubblici e/o privati;

- Servizi di pulizia e sanificazione di mezzi di trasporto su strada e rotaia;
- Pulizia di bagni pubblici e/o privati, di fontane pubbliche;
- Pulizia e servizi di supporto a mercati, fiere e spettacoli itineranti;
- Attività di gestione dei servizi per l'ecologia e l'ambiente i servizi idrici, compresa la gestione dei servizi pubblici locali inerenti l'igiene urbana ed ambientale e i servizi idrici integrati;
- Attività di gestione degli impianti per l'ecologia e l'ambiente e i servizi idrici, compresa la gestione di impianti di smaltimento , recupero, stoccaggio di rifiuti solidi di qualsiasi natura, sia pubblici che privati;
- Attività di trasporto e di conferimento dei rifiuti di qualsiasi genere, da o verso impianti di recupero, trattamento o smaltimento;
- Noleggio di mezzi, macchine e attrezzature per i servizi di l'igiene urbana ed ambientale, a favore di soggetti pubblici e privati;
- Noleggio di impianti, macchinari e attrezzature per l'ecologia e l'igiene urbana ed ambientale, sia per conto delle pubbliche amministrazione che dei privati;
- Attività di commercializzazione di impianti, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura, per l'ecologia, i servizi di igiene urbana ed ambientale, i servizi idrici integrati;
- Attività di progettazione e realizzazione di impianti per l'ecologia, l'igiene urbana ed ambientale e i servizi idrici, o bene connesso o strumentale alle predette attività';
- Attività di consulenza verso enti pubblici e privati per la redazione di piani, studi, seminari, convegni, corsi di formazione di qualsiasi tipo, attività di

comunicazione sociale, pubblicizzazione delle predette attività;

- Pulizia e spurgo fogne, tombini e caditoie stradali di aree pubbliche e private;

- Progettazione, manutenzione e ripristino di strade, sentieri e aree verdi in generale;

- Progettazione, manutenzione e ripristino di parchi e giardini e di manufatti, anche d'arte, ivi locati anche per la sola pulizia ed il riordino;

- Diserbo strade e piazze e loro pertinenze

- Installazione pannelli solari, fotovoltaici, eolici, geotermici e di energie alternativa in genere.

- Gestione impianti di energia alternativa;

- Attività di produzione e commercializzazione di Biomasse Combustibili;

- Progettazione e gestione di servizi inerenti la segnaletica stradale, di impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici;

- Trasporto di cose e persone per conto proprio e per conto di terzi;

- Attività turistiche in genere;

- Gestione impianti turistici: campeggi, parchi pubblici e privati, arenili, aree di balneazione, slittovie, seggiovie, funivie, stabilimenti balneari, centri di agriturismo, case per ferie, case per vacanze, ostelli, ivi compreso la gestione di punti di ristoro, spacci, bar, ristoranti annessi ai medesimi, servizi mensa;

- Gestione impianti sportivi in genere quali piscine, palestre, etc;

- Servizi ricettivo-alberghieri, servizi di rifacimento letti ed accoglienza in alberghi, convitti e caserme e luoghi di cura e collettività in genere,

smistamento e distribuzione pasti preparati da terzi;

- Fattorinaggio, affissione manifesti, centralini telefonici, parcheggi,

lavorazioni per conto terzi;

- Attività di trasporto conto terzi di cose e persone;

- Servizi portuali;

- Servizi logistici e di facchinaggio;

- Servizi di front office e portierato;

- Servizi di informazione, accoglienza turistica ed inserimento dati statistici

presso gli uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT);

- Servizi Informa Giovani,

- Gestione ludoteche;

- Gestione asili e scuole per l'infanzia;

- Servizi per biblioteche, archivi, spazi museali, archeologici ed espositivi, concerti, spettacoli, congressi, convegni, conferenze e spettacoli in genere ivi compreso l'allestimento delle stesse, più in generale di qualsiasi bene ed evento culturale, nello specifico:

reception, biglietterie, guardaroba, accoglienza al pubblico e prima informazione, promozione di eventi culturali, guide, interpreti e traduttori, custodia ed intrattenimento bambini.

- Servizi di controllo, gestione e manutenzione dei sistemi di allarme con servizio di telecontrollo e di pronto intervento

- Attività di bidellaggio in istituzioni scolastiche pubbliche e private;

- Servizi cimiteriali e di onoranze funebri;

- Guardianaggio, vigilanza e attività di custodia;

- Servizi di confezionamento ed imbustaggio;
- Attività di costruzione, gestione, implementazione banche dati, immissione ed elaborazione dati conto terzi, costruzione e gestione siti web e quant'altro connesso alle tecnologie elettroniche, informatiche e multimediali;
- Servizi di consulenza agronomica, forestale, immobiliare, fiscale, previdenziale, assicurativa, bancaria, legale, finanziaria, alimentare, del lavoro, creditizia, amministrativa, commerciale, aziendale, a soggetti soci e non.
- Consulenza sulla tecnologia, la qualità e la sicurezza alimentare, con servizi connessi.

Organizzazione gruppi d'acquisto di beni e servizi di qualunque tipo e genere, sia per i soci che per i soggetti non soci.

Attività di somministrazione di lavoro, agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, formazione professionale relativa alle tematiche dell'inserimento lavorativo e della cooperazione sociale rivolte alle cooperative sociali e a soggetti pubblici e privati;

- Altre attività affini e collegate alle precedenti.

La cooperativa potrà:

- svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a quelle precedentemente indicate, di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, e commerciale, utile e necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una

sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, nei termini previsti dalla legge;

- svolgere attività di studio, informazione e divulgazione di ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà in cui la cooperativa opera e attività editoriali e promozionali, anche attraverso la pubblicazione di periodici;

- svolgere iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri soci e di non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, Enti pubblici e privati, nonché dalla stessa cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno a svolgere all'interno della cooperativa e/o presso terzi.

- Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

4.3 La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali od organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

4.4 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la

costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della normativa vigente, ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa.

L'ammissione pertanto deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, e non deve compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

5.3 Possono essere ammessi come soci soggetti fisici e giuridici, anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

5.4 Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti all'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

b) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti all'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori della

cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/1991, che devono costituire almeno il 30% di tutti i lavoratori della cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo;

d) I soci Volontari, sono persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

e) I soci Fruttori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente delle attività oggetto sociale della Cooperativa, disciplinate da apposito regolamento, anche in deroga al successivo art. 7;

F) I soci Conferitori, persone fisiche o persone giuridiche, che conferiscono la produzione, tutta o in parte secondo il regolamento di conferimento, alla cooperativa, anche in deroga al successivo art. 7;

g) Soci persone giuridiche, associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale;

h) Soci di categoria speciale di cui all'art. 6 del presente statuto. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

i) Gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla cooperativa, ai sensi dell'art. 10, legge n. 381/1991.

5.5 Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

5.6 I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altre imprese che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa. L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore alla quota sociale minima stabilita dallo statuto e rispettare il limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.

6.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), d), e) f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

6.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

6.6 Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

6.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Conferimenti dei soci cooperatori)

7.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative del valore nominale di euro 50,00 (Euro Cento/00).

7.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 5.

Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

8.1 Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

8.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, pec, o altro mezzo di comunicazione, individuato dal Consiglio di Amministrazione, idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 5. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può riguardare l'intero pacchetto di quote o una sua parte, con l'obbligo di mantenere la

quota sociale minima stabilita.

8.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro

60 giorni dal ricevimento della richiesta, attraverso qualsiasi mezzo con avviso di ricevimento. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 9 (Obblighi del socio)

9.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione se previste;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

9.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

9.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui al successivo art.

18, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Art. 10 (Diritti dei soci)

10.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

10.2 Quando almeno un terzo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un decimo quando la cooperativa ha più di trecento soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile.

10.3 L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante,

eventualmente assistito da un
professionista di sua fiducia.

10.4 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

11.1 La qualità di socio si perde:

Per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 (Recesso del socio)

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

12.2 La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. o altro mezzo con avviso di ricevimento, alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 49 e seguenti

12.3 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla

comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.4 Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

12.5 Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 13 (Esclusione)

13.1 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai

regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 90 giorni, non adempia al

versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo

d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato; e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in

g) che violi reiteratamente le norme sul comportamento in servizio;

h) che dopo la sua ammissione alla cooperativa sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per delitti contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

13.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 49 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. **13.3** Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione)

14.1 Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione, individuato dal Consiglio di Amministrazione, idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione. Le controversie che

insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 49 e seguenti del presente statuto.

14.2 L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata A.R, PEC o altro mezzo di comunicazione, idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti

Art. 15 (Liquidazione della quota)

15.1 I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, comma 3, lettera d), la cui liquidazione avrà luogo sulla base delle disponibilità del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

15.2 Il socio receduto o escluso se non verrà rimborsato secondo quanto previsto al precedente punto 15.1, maturerà un credito privilegiato nei confronti della società.

15.3 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-II pagamento è effettuato entro 365 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.2 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° 3° comma del codice civile.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

17.2 Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b), c), d), e), f), g), h) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

17.3 La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso

delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

17.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

17.6 Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI SPECIALI

Art.18 (Categoria speciale di soci)

18.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

18.2 In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

18.3 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

18.4 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

18.5 I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

18.6 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 13 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

18.7 Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione, anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

18.8 Qualora, intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria, deve presentare, sei mesi prima della scadenza, del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO V - SOCI VOLONTARI

Art.19 (Requisiti)

19.1 Ai sensi dell'art. 2, legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

19.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 20 (Domanda di ammissione)

20.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto previsto all'articolo 7;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

20.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

20.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 21 (Obblighi)

21.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui art. 9; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro, sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

21.2 Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal

precedente art. 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

21.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO VI

CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 22 (Conferimento delle prestazioni di lavoro)

22.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

22.2 Detto regolamento stabilisce:

- a) le tipologie di rapporto instaurabili con i soci lavoratori;
- b) le prestazioni ed i relativi trattamenti economici e normativi;
- c) l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente o collaboratore;
- d) le ragioni in presenza del quale l'organo amministrativo può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative dei soci, ed i relativi effetti;
- e) i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le

misure per farvi fronte;

f) il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;

g) le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

22.3 L'Assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia e comunque in proporzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio ha prestato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite a tale titolo potranno anche essere destinate, sempre previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

23.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, nella misura indicata all'articolo 7;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

23.3 Le riserve; salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 (Bilancio di esercizio)

24.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

24.3 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato

dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) l'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

24.4 L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

24.5 L'assemblea che approva il bilancio di esercizio può deliberare anche in merito alla distribuzione di ristorni.

Art. 25 (Ristorni)

25.1 L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ritorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).

25.2 L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ritorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;

- emissione di strumenti finanziari.

25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Presidente
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- e) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 27 (Assemblee)

27.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

27.2 La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione, individuato dal Consiglio di Amministrazione, idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, che può essere diverso dalla sede legale, la data e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, **27.3** L'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo ove obbligatori per legge.

27.4 Ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

27.5 L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 codice civile.

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)

28.1 L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. procede alla nomina degli amministratori;
3. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ove obbligatori per legge e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci o al revisore contabile, ove nominati;
5. approva i regolamenti interni;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

28.2 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 29 (Convocazione dell'assemblea)

29.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 27.

29.2 L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti ovvero almeno un decimo quando la cooperativa ha più di trecento soci, la sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

29.3 La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

29.4 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è

posta la sede sociale purché in Italia.

29.5 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 42 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

30.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

30.2 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

30.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 31 (Assemblea totalitaria)

31.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero

capitale sociale e ad essa partecipano tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

31.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 32 (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)

32.1 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

32.2 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 33 (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

33.1 In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

33.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

33.3 L'assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 34 (Norme per il computo dei quorum)

34.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano

identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

34.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in

tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Art. 35 (Diritto di voto)

35.1 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

35.2 Ciascun socio di qualsiasi tipologia, persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 36 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

36.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto.

La società acquisisce la delega agli atti sociali.

36.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

36.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale

rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

36.4 La stessa persona non può rappresentare più di 2 soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

36.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

36.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Art. 37 (Presidente e segretario dell'assemblea)

37.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti, con il voto a maggioranza dei presenti.

37.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

37.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

37.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli

interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

37.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

37.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 38 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

38.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

38.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è

un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

38.3 È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 39 (Consiglio di amministrazione)

39.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto

da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

39.2 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in altre società che esercitino un'attività in concorrenza con quella della cooperativa, non tenendosi conto delle società controllate o collegate dalla cooperativa. In caso d'incompatibilità, il consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

39.3 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 40 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

40.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

40.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio.

40.4 Ogni altro atto previsto dalla legge.

40.4 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa possono istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 41 (Presidente del consiglio di amministrazione)

41.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e un vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

41.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

41.3 Il consiglio propone un segretario anche al di fuori dei suoi membri, che deve essere eletto dall'assemblea a maggioranza.

Art. 42 (Organi delegati)

42.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 23881 quarto comma del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

42.2 Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al

collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 43 (Convocazioni e deliberazioni)

43.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

43.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima.

43.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

43.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

43.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

43.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vice presidente o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

43.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

43.8 I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

43.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 44 (Integrazione del consiglio)

44.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

44.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

44.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

44.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, qualora nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di

straordinaria amministrazione.

44.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 45 (Compensi agli amministratori)

45.1 Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

45.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

45.3 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

45.4 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 46 (Rappresentanza)

46.1 Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

46.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

46.3 In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

46.4 Il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX - COLLEGIO SINDACALE

Art. 47 (Nomina e requisiti)

47.1 Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il presidente del collegio è nominato dalla stessa assemblea.

47.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

47.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

47.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Art. 48 (Funzioni e poteri)

48.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

48.2 Il collegio sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma del codice civile.

48.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

48.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

48.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

48.6 Il collegio sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

48.7 Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

48.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel

rispetto delle modalità di cui all'art. 38.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 49 (Tentativo di conciliazione e clausola Arbitrale)

49.1 Tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari, le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti, nonché qualunque altra controversia che riguardi la società, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione e in seconda istanza mediante il regolamento della Camera di Conciliazione a cui aderisce la società, in caso contrario secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Palermo.

49.2 Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro novanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo le norme seguenti.

49.3 La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.

Art. 50 (Arbitri e procedimento)

50.1 Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della

domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

50.2 Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dall'associazione a cui la società aderisce.

50.3 In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del d.lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 d.lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica di Ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

50.4 Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

50.4 Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla

parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 51 (Esecuzione della decisione)

51.1 Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 52 (Liquidatori)

51.2 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 53 (Liquidazione del patrimonio)

53.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 54 (Regolamenti)

54.1 L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che

riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

54.2 In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 55 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

55.1 I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 56 (Rinvio)

56.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non

previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a Responsabilità Limitata.

Registrato a Termini Imerese il 22 giugno 2015 al n. 2245.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 82/2005 e successive modifiche, che si trasmette ad uso registro imprese.

Esente da Bollo in quanto **Onlus** ai sensi del D.Lgs 460/97.

Castelbuono il 24 giugno 2015.

F.to Minutella Francesco notaio, sigillo.